

## Commissione esaminatrice delle prove integrative di Revisore Legale – II sessione 2024

### Estratto verbale n. 1

Il Presidente, tenuto conto di quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale n. 633 del 29/04/2024 e del bando esami di stato anno 2024 emanato da questo Ateneo, apre brevemente la discussione in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato dell'anno 2024. In particolare il Presidente evidenzia alla Commissione il contenuto dell'art. 6, commi 1 e 2, della citata Ordinanza: *“In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, sono costituite da una prova scritta e una prova orale da svolgersi in presenza. A tal fine gli atenei garantiscono che le suddette prove vertano su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che siano in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.”* La Commissione, avendo esaminato la normativa applicabile, ritenuto necessario individuare criteri di svolgimento della prova scritta e della prova orale che garantiscano equità, proporzionalità e trasparenza rispetto alle ordinarie/tradizionali modalità di svolgimento degli esami di stato, dopo ampia e serena discussione, all'unanimità delibera di articolare le suddette prove per i revisori legali come di seguito esposto.

- la prova integrativa per l'abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore Legale** si svolgerà come da normativa ordinaria, atteso che l'art. 11 del Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 già prevede un'articolazione in due prove, una scritta ed una orale. La prova scritta avrà durata di n. 5 ore e l'accesso alla prova orale sarà subordinato al superamento della prova scritta.

La prova integrativa per l'abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore Legale**, la Commissione delibera di esprimere, per ciascuna delle prove, scritte ovvero orali, un giudizio positivo ovvero negativo, senza l'attribuzione di punteggio. Pertanto, ai fini del superamento della prova integrativa il candidato dovrà aver conseguito un giudizio positivo in ciascuna delle prove svolte. Considerato che, come in precedenza indicato, l'articolo 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 633 del 29/04/2024 prevede delle modalità di svolgimento delle prove in linea con quelle ordinarie (una prova scritta ed una prova orale), contenute nell'articolo 11 del Decreto del Ministero della Giustizia 19/01/2016, n.63, la Commissione terrà conto di eventuali diritti di esonero, come per legge previsti.

La prova integrativa per l'abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore Legale** si svolgerà successivamente alla conclusione delle prove orali in precedenza indicate. Al riguardo, seguirà specifica comunicazione sul sito all'indirizzo:

<https://www.unime.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato/revisore-legale>